



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)



POLIZIA LOCALE

Via Vittorio Veneto 13 - CAP 25073

Tel. 030-2111228/250 – Cell. 3482469804

polizia.locale@comune.bovezzo.bs.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 121 / 2024

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA VIA MILANO -
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista il sopralluogo effettuato in data odierna da quest'Ufficio su segnalazione di cittadini residenti in via Milano dove riferivano che la situazione dei parcheggi in aree non consentite, rende pericolosa la circolazione sulla via stessa, impedendo tra l'altro l'accesso ai parcheggi autorizzati sulla via Milano;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 1/06/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Polizia Locale;

Considerato che bisogna intervenire urgentemente per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza;

Considerata l'opportunità di regolamentare in tal senso la sosta e il transito dei veicoli ;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Visto il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;

Visto il DPR n° 495/92;

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

- **DAL GIORNO 18 NOVEMBRE 2024 IL DIVIETO DI SOSTA 0,00-24,00 CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA VIA MILANO FUORI DAGLI STALLI DEBITAMENTE DELIMITATI DA APPOSITA SEGNALETICA**

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della disposizione della segnaletica come da indicazione da parte dell'Ufficio di Polizia Locale, prevista dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione. Le prescrizioni previste dalla presente ordinanza avranno decorrenza dal momento in cui la segnaletica viene disposta in loco in modo operante.

A norma dell'art. 3 – 4° coma della Legge 07.08.1990 n° 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37 – 3° comma del Decreto Legislativo n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici da parte di chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/92.

Il Segretario Comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. Qualora per esigenza di servizio si rendesse necessario assumere provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza, gli organi di Polizia Stradale possono ottemperarvi nonché concedere permessi n deroga.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/92.

Lì, 13/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA
LOCALE
RONCHI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)